

Allegato "A" della raccolta n.15.135
STATUTO DELLA SOCIETA'
"AUTO CLUB PESARO SERVICE S.R.L"

1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:
"AUTO CLUB PESARO SERVICE S.r.l.".

1.2 - Sede

La società ha sede legale in Pesaro.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, il quale è anche abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o sopprese, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

1.3 - Oggetto

La società ha per oggetto in Italia e all'estero la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi nei settori di cui appresso da rendere in favore dell'Automobile Club d'Italia, dell'Automobile Club di Pesaro, di altri Automobile Club, dei loro associati o di Enti Pubblici o privati e di terzi in genere.

A tal fine si servirà di personale proprio o della collaborazione esterna di persone, gruppi ed organizzazioni per lo studio, la programmazione, la promozione e la realizzazione di attività di servizi nel settore dell'automobilismo, della circolazione, del traffico, del turismo, della motorizzazione, della commercializzazione, della trasformazione e ogni forma d'uso in genere dell'autoveicolo a motore.

Potrà quindi, in modo accessorio e strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'Automobile Club di Pesaro:

- fornire consulenze, documentazioni, studi ed organizzazione;
- gestire campagne pubblicitarie, meetings e manifestazioni commerciali, sportive, didattiche, tecniche e di ogni altro genere;
- esercitare attività editoriali, d'indagine di mercato, di assicurazione e di assistenza automobilistica;
- curare l'attività di assistenza tecnico-amministrativa a favore dei Soci dell'A.C.I. e dell'utenza in genere fornendo servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e di ricerche di mercato, avvalendosi tra l'altro di sistemi meccanografici;

- esercitare attività di noleggio vetture, campers o roulotte, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;
- curare la predisposizione e divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere ed al settore turistico in particolare;
- promuovere l'istruzione automobilistica anche tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi;
- assumere la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione carburante e lubrificante e di punti di assistenza anche burocratica per l'automobilista;
- esercitare l'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 25 settembre 1999 N. 374, e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'art. 2 – comma 1 – del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2001 N. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (Money Transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie;
- esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 264/91;
- compiere tutte le operazioni conseguenti di carattere tecnico, finanziario, commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale;
- assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo od affine, comunque sempre connesso al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, ne accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

1.4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 Codice Civile.

2 - Capitale sociale e quote

2.1 - Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 Codice civile.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. Il socio unico diventa responsabile illimitatamente quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art.2470 Codice civile.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni; in deroga al disposto dell'art.2464 Codice civile possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e non possono essere attribuiti dei particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

2.2 - Titoli di debito

La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito garantiti da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono esclusi dal limite e dal calcolo del limite.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

2.3 - Variazioni del capitale/Recesso/Esclusione

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in

circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro 10 (dieci) giorni dalla delibera dei soci.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale al diritto di opzione, e/o di mancato collocamento anche parziale dei diritti di opzione il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato o in difetto da un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri stabiliti per il caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, da un terzo previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci, per riduzione del capitale sociale.

Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi e comunque non prima di due anni dall'ingresso in società, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del titolo della società;
- fusione o scissione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- la proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;

- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- nel caso di modifiche dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- nei casi di rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis Codice civile non potrà essere effettuato mediante riduzione del capitale sociale. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci oppure da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato;

2.4 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

2.5 - Quote

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

2.6 - Trasferimento delle quote

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le quote o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione

a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l’intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire a terzi l’intero oggetto della proposta previo gradimento dell’assemblea dei soci. Il gradimento potrà essere negato solo quando l’acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l’attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell’oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società o degli altri soci; l’assemblea dei soci dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni da quelli previsti per la scadenza dell’esercizio del diritto di prelazione.

L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta al diritto di prelazione.

Con il termine “trasferire” si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all’offerente e per conoscenza agli altri soci, entro 30 giorni dal ricevimento dell’offerta.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall’Organo Arbitrale, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. L’organo arbitrale dovrà pronunciare la propria decisione entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell’incarico e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima risulti di gradimento i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro cinque giorni successivi alla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorso quindici giorni dalla notifica della decisione. Decorsi infruttuosamente tali termini, il socio potrà liberamente trasferire le quote o i diritti d’opzione, o parte di essi, alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l’esercizio del diritto di prelazione.

L’Organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote sociali o dei diritti di opzione. Egli dovrà, inoltre, tener conto del

premio di maggioranza in caso di cessione di quote di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più quote di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale.

I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'organo arbitrale, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'organo arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è libero di trasferire le quote, o i diritti di opzione, alle condizioni indicate nell'offerta.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le quote, o i diritti di opzione entro due mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.

Qualora le quote fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione in ipotesi graduata per successione dai soci o da un terzo designato dai soci che offrano lo stesso prezzo.

Ogni trasferimento delle quote sociali deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2.7 - Vincoli sulle quote

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto della partecipazione il diritto di voto spetta al socio.

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio.

L'organo amministrativo deve annotare i vincoli nel libro soci.

3 - Assemblea dei soci

3.1 - Competenze dell'assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, dei membri del Consiglio di Amministrazione, la designazione del Presidente, degli amministratori Delegati e la determinazione dei loro poteri e compiti, la nomina e la revoca del revisore o del Collegio sindacale, ove richiesto, il loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, il gradimento sul trasferimento delle quote per atto tra vivi, l'emissione di titoli di debito, l'autorizzazione preventiva al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico per gli atti previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3.2 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci, quando se ne accerti la necessità, può essere validamente tenuta in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'assemblea e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'assemblea e dove pure deve trovarsi il segretario.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

3.3 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

3.4 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di loro assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto

costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

3.5 - Deliberazioni delle assemblee

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per le delibere che comportano la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico, dei membri del Consiglio di Amministrazione, la designazione del Presidente, degli Amministratori Delegati e la determinazione dei loro poteri e compiti, occorre il consenso di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale; per le decisioni sulla revoca è escluso dal computo e dal voto quello degli amministratori soci da escludere ed è fatto salvo il diritto di revoca giudiziale.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Analogamente, per le delibere comportanti variazioni dei particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili o l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e in genere i diritti individuali è richiesto il consenso di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissidenti.

3.6 - Decisioni per consultazione

Le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse quando la decisione riguarda la modifica dell'atto costitutivo o quando è richiesta la decisione assembleare, da un amministratore o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

3.7 – Impugnazione delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale nel termine di tre mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limite di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

4 - L'Organo Amministrativo

4.1 – L'Organo amministrativo.

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri o da un Amministratore Unico. La nomina dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri spetta all'Assemblea, salvo per i primi nominati nell'atto costitutivo previa scelta della forma dell'organo amministrativo. I componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono essere eletti anche tra i non soci. L'organo amministrativo, comunque formato, durerà in carica tre esercizi sociali con possibilità di rielezione.

L'assemblea ordinaria dei soci potrà deliberare annualmente un compenso da assegnare all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

4.2 – Componenti dell'organo amministrativo

Non possono essere nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci.

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea.

Il Presidente del C.d.A. e gli amministratori delegati vengono nominati dall'assemblea dei soci che determinerà i loro poteri e compiti.

4.3 - Responsabilità degli amministratori

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori, in caso di amministrazione collegiale, che essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

4.4 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli

amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

4.5 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

4.6 - Poteri

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed in genere ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea.

Le operazioni che seguono, pur essendo atti gestori di competenza dell'organo amministrativo, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci che avrà potere autorizzatorio:

- costruire, controllare o acquisire partecipazioni, o acquistare, in tutto o in parte rilevante, i beni di un'altra società;
- vendere, permutare, dare in prestito d'uso e in locazione, dare in pegno, ipotecare o vincolare in qualsiasi modo, in tutto o per una parte rilevante, i beni patrimoniali della società;
- prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia;

- firmare cambiali passive a carico della Società;
- effettuare operazioni che comportino impegni di spesa di importo relativo alla singola operazione superiore a € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

4.7 Limiti ai poteri eventualmente attribuiti agli amministratori delegati e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nel caso in cui l’assemblea dei soci abbia nominato uno o più amministratori delegati o abbia attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione particolari poteri, il Consiglio di Amministrazione stesso può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientrati nella delega.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall’assemblea all’Amministratore Unico o al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione, le decisioni in ordine alla scissione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, ove nominato, periodicamente o a richiesta sull’andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può chiedere agli organi delegati che siano fornite all’organo amministrativo informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all’operazione che il Presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull’opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

4.8 - Decisioni per consultazione

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall’assemblea.

4.9 – Impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

4.10 - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di

Amministrazione o all'Amministratore Unico ed agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe con firma disgiunta; per gli atti conseguenti a quelli che devono essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci occorre, nel caso di vigenza di un Consiglio di Amministrazione, la firma del suo Presidente abbinata a quella di un altro amministratore.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

I limiti dei poteri degli amministratori però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.11- Compenso all'Organo Amministrativo

Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.

Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.

4.12 – Direttori generali

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri anche di rappresentanza ed il compenso.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

5 - Controllo sociale

5.1 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

5.2 - Controllo legale dei conti

L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno, nominerà un revisore o il Collegio sindacale determinandone competenze e poteri, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il controllo legale dei conti deve essere fatto dal Collegio sindacale quando il capitale non è inferiore a quello minimo previsto per la società per azioni oppure se per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 *bis*; l'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati; nei casi sopra previsti al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il controllo del revisore o del Collegio sindacale è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.

6 - Bilancio ed utili

6.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritto sulle partecipazioni.

6.2 - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

7 - Scioglimento e liquidazione

7.1 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni dell'organo amministrativo.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

I liquidatori hanno disgiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

8 - Clausola compromissoria

8.1 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad

oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Organo arbitrale; detto Organo sarà composto da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

L'arbitro deciderà in via irruale e secondo diritto. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Pesaro.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese. La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

9 - Varie

9.1 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to: Pittori Debora

F.to: Luciano Buonanno Notaio (segue sigillo).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, autorizzata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.5501 del 16/10/1982 e successive integrazioni.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.